

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

www.provincia.torino.gov.it



Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche



N. *A-10535* /2012
(numero-protocollo/anno)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI R13 E D13/D15, ALLEGATI B E C DEL D.LGS. 152/2006).

SOCIETA': L.C.M. S.N.C. DI FASO CALOGERO & C.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: STRADA FRASSINO, 21 - PIOBESI T.SE

P. IVA: 05005420012

POS. N. 019749

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

PREMESSO CHE:

- in data 22/07/2011, prot. prov.le n. 643841 del 27/07/2011, perveniva istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e D15 degli allegati B e C al D.Lgs. 152/06);
- in data 4/10/2011 si svolgeva la Conferenza dei Servizi per la valutazione del suddetto progetto, nel corso della quale, stante che:
 - l'azienda risulta iscritta al Registro provinciale ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. per la messa in riserva di rifiuti costituiti da carta e cartone, vetro, rottami ferrosi e non ferrosi, cavi in rame, RAEE, plastiche, macerie da demolizione, tessili, legno, gomme e pneumatici non ricostruibili, cartucce toner;
 - l'immobile è in disponibilità della ditta in virtù di contratto di locazione ed è identificato al Foglio n. 18, particelle n. 249 e 251 del Catasto Terreni del Comune di Piobesi T.se;
 - l'insediamento ha una superficie complessiva di circa 8.670 mq, di cui 200 mq coperti. La parte esterna è completamente pavimentata e dotata di sistema di raccolta acque meteoriche;
- è emerso che:
 - l'azienda è in possesso di certificazione ISO 9001 e ISO 14000;
 - l'istanza presentata è volta a consentire il deposito di alcuni rifiuti già autorizzati per essere sottoposti a diversa attività non prevista in ambito di semplificazione nonché l'inserimento di sei nuove tipologie classificate speciali non pericolose;
 - i rifiuti verranno cerniti sul piazzale esterno;

in tale sede, si dava inoltre lettura, tra gli altri, dei pareri di:

- SMAT, già formalizzato con nota del 20/07/2011 secondo il quale "...appurato che la nuova richiesta dell'azienda, oggetto della conferenza di servizio ... non prevede variazioni strutturali



e/o sostanziali relative alla gestione delle acque meteoriche... si rimanda al PPG già approvato ...” – (PPG prot. n. 7409 del 10/02/2009);

- Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino ...ritiene necessario integrare la documentazione fornita con delle informazioni più precise sugli eventuali ricettori abitativi.... Richiede inoltre una cartografia che indichi la posizione dei punti di misura ed il tracciato previsto per il passaggio dei mezzi.....”;
- Vigili del Fuoco in cui viene dichiarato che ...per l’attività in questione ha provveduto al rilascio in data 13/01/2009... parere favorevole condizionato...qualora all’attività siano state apportate modifiche rispetto a quanto approvato... dovrà procedersi all’attuazione degli adempimenti di cui all’ex art. 2 del D.P.R. 37/98.

- in esito alla Conferenza veniva pertanto predisposta una richiesta di integrazioni, di cui alla nota prot. n. 0977964/LB3/BR/SA del 21/11/2011, al fine di conseguire, tra l’altro:

- precisazioni circa le operazioni di recupero ovvero di smaltimento (di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) a cui si intende sottoporre i rifiuti oggetto dell’istanza. Laddove, per un dato codice CER, siano previste sia l’attività di recupero che l’attività di smaltimento, occorrerà fornire un rapporto di massima tra l’aliquota da destinare a recupero e l’aliquota da destinare a smaltimento e quali giustificazioni vi siano ai fini di eseguire l’una o l’altra attività;
- per i rifiuti già gestiti ex art. 216 del D.Lvo 152/06, descrizione delle diverse procedure di gestione rifiuti, non contemplate dal D.M. 5/02/98 che si intendono adottare ai fini di giustificare l’inserimento nell’istanza in argomento (come dichiarato a pag. 36 della relazione tecnica);
- impianti di destinazione delle frazioni risultanti dal trattamento;
- caratterizzazione merceologica dei rifiuti di cui ai CER 200301 “rifiuti urbani non differenziati” e 200307 “rifiuti ingombranti”;
- indicazione circa i rifiuti risultanti dalla cernita dei rifiuti ingombranti e loro codifica;
- provenienza dei rifiuti di cui ai CER 200201 “rifiuti biodegradabili” e 200303 “rifiuti della pulizia stradale”;
- gestione dei rifiuti di origine urbana e assimilata di *privativa pubblica*;
- procedure intese alla corretta gestione della contemporaneità e compresenza di attività in procedura semplificata ed in procedura ordinaria;
- modalità di stoccaggio (cumuli, cassoni o altra modalità di stoccaggio) dei rifiuti con particolare attenzione alla superficie / volumetria a disposizione e considerando anche la presenza dei rifiuti gestiti ex art. 216 del D.Lvo 152/06; inoltre, con riferimento ai rifiuti di cui ai CER 200201 “rifiuti biodegradabili” e 200302 “rifiuti dei mercati”, occorre anche precisare:
 - tempo di permanenza presso l’impianto;
 - presidi per il contenimento della formazione degli odori e dell’eventuale generazione di percolati;
 - impianti a cui si intendono conferire;
- planimetria in idonea scala recante i rifiuti gestiti in procedura semplificata ed i rifiuti gestiti in procedura ordinaria;
- piano di bonifica dell’area a fine esercizio.

inoltre, in relazione ai pareri letti, si richiedeva la documentazione del caso;

- in data 17/11/2011, prot. prov.le n. 981908 del 22/11/2011, la società inviava per conoscenza copia della documentazione trasmessa al comando dei Vigili del Fuoco di Torino, in cui argomenta circa la non necessità di ulteriore espressione da parte dei VVF in quanto i pareri di

conformità antincendio rilasciati possono essere mantenuti validi anche rispetto alla nuova configurazione dell'attività descritta;

- in data 18/01/2012, prot. prov.le n. 66283 del 23/01/2012, perveniva riscontro alla nota del 21/11/2011, sopra citata in cui, tra l'altro:
 - identifica con il CER 200201, sfalci e ramaglie e il CER 200302 con le cassette di verdure e scarti di prodotti alimentari e non ivi contenuti... mentre non fornisce la richiesta caratterizzazione merceologica del CER 200301 *rifiuti urbani non differenziati*;
 - non fornisce tempi di stoccaggio in particolare dei rifiuti organici, fatto salvo indicare *nel più breve tempo possibile e comunque non appena il contenitore sarà riempito*;
 - non fornisce altresì dettagli circa i sistemi di contenimento della formazione di odori e eventuale generazione dei percolati in relazione ai mercati, riferendo invece a generiche soluzioni;
 - precisa che i rifiuti potranno essere imballati ai fini del successivo conferimento all'impianto di trattamento;
- in data 19/03/2012, il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino si è espresso in termini positivi circa la documentazione integrativa sulla Valutazione di Impatto Acustico.

CONSIDERATO CHE:

- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'atto richiesto;
- per quanto riguarda: il CER 200301 non è stata fornita una descrizione merceologica tale da poter identificare in modo puntuale il rifiuto che si intende trattare; per i rifiuti dei mercati, CER 200302, anche in considerazione della descrizione merceologica fornita, la formazione di odori e percolato costituisce un'importante problematica che, per quanto riguarda gli aspetti di gestione, è stata considerata in modo estremamente generico; per i rifiuti di cui al CER 200201, identificati come *sfalci e ramaglie*, la suddetta problematica può comunque essere limitata con l'adozione di prescrizioni sulle modalità gestionali;
- il D.Lvo 205/2010, che ha integrato e modificato il D.Lvo 152/06, ha inserito, tra le attività di smaltimento di cui all'allegato B, il *raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*, codificandolo D13. Tale codifica può essere utilizzata in mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o, la separazione, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

RITENUTO:

- stante quanto premesso, di non autorizzare i rifiuti di cui al CER 200301 in assenza di una precisa indicazione sulla fattispecie merceologica a cui ci si riferisce, al CER 200302 in quanto le indicazioni sulla gestione sono risultate troppo generiche in rapporto alle problematiche che potrebbero generare, con particolare riferimento alle *verdure e scarti di prodotti alimentari ivi contenuti*;
- altresì di integrare, in relazione alle operazioni accessorie dichiarate, il deposito preliminare, con l'attività identificata come D13;
- di integrare con specifiche prescrizioni la gestione dei rifiuti di sfalci e ramaglie da ricondursi al CER 200201;
- disporre la presentazione di idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000.



3 29

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 compete al Dirigente l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del medesimo decreto;
- a norma dell'art. 107, comma 3, lettera f) del decreto succitato, è attribuita al dirigente l'adozione delle autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- tale quadro di competenze è ribadito dall'art. 35 dello Statuto Provinciale; spetta pertanto al dirigente l'adozione del presente provvedimento, costituendo lo stesso espressione dell'attività di gestione tecnica e amministrativa.

VISTO

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente atto, la società:

- L.C.M. di Faso Calogero & C. snc
- sede legale e operativa: strada Frassino, 21 - Piobesi T.se

all'esercizio delle attività di;

- messa in riserva e deposito preliminare (operazioni R13 e D15 di cui all'allegati C e D del D.Lvo 152/09 e s.m.i.),
- raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12, (operazioni D13) nel caso di successivo avvio a smaltimento, di rifiuti speciali non pericolosi, identificando con tale codifica le operazioni di cernita e imballaggio;

secondo le specifiche progettuali descritte negli elaborati allegati all'istanza del 22/07/2011, prot. prov.le n. 643841 del 27/07/2011 e s.m.i. come in premessa richiamati, di cui all'Allegato, Sezione 0 al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Sezione 1 (modalità di deposito), Sezione 2 (prescrizioni gestionali), Sezione 3 (prescrizioni amministrative) anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
3. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato nell'impianto, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Provincia almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.


Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA

Torino, li 26 MAR. 2012

Il Dirigente del Servizio
Gestione Rifiuti e Bonifiche
Dott. Edoardo GUERRINI

E. Guerrini



ALLEGATO

SEZIONE 0 - ELENCO DOCUMENTAZIONE

PROGETTO DEL 22/07/2011, PROT. PROV.LE N. 643841 DEL 27/07/2011

- ALL. 1 - ISTANZA
- ALL. 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ALL. 3 - RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI
- ALL. 4 - RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
- ALL. 5 - ESTRATTO CTR
- ALL. 6 - ELABORATO GRAFICO

INTEGRAZIONE DEL 17/11/2011, PROT. PROV.LE N. 981908 DEL 22/11/2011

- ALL. 7 - CHIARIMENTI A NOTA COMANDO PROVINCIALE VV.F TORINO , - ELABORATI TECNICI

INTEGRAZIONE DEL 13/01/2012, PROT. PROV.LE N. 66283 DEL 23/01/2012

- ALL. 8 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA (ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO)
- ALL. 9 - PLANIMETRIA IN SCALA 1:200
- ALL. 10 - RELAZIONE INTEGRATIVA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
- ALL. 11 - PLANIMETRIA DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO



29

SEZIONE 1 - MODALITA' DI DEPOSITO

CER	DESCRIZIONE	Mov.to max (t/a)	Dep. max (t)	Operazioni	Area deposito
040209	Rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate elastomeri, plastomeri)	175	20	D13 - D15	ZONA C
200111	Prodotti tessili		5		
191208	Prodotti tessili		10		
150106	Imballaggi in materiali misti	500	50	D13 - D15	ZONA A
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	50	10	D13 - D15	ZONA C
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	50	10	D13 - D15	ZONA D Cassone da 25 mc
170802	Materiali da costruzione a base di gesso v diversi da quelli di cui alla voce 170801	50	10	D13 - D15	ZONA D Cassone da 25 mc
200201	Rifiuti biodegradabili <i>LIMITATAMENTE</i> a sfalci e ramaglie	100	5	R13	ZONA D Cassone da 25 mc
200303	Residui della pulizia stradale	10	5	D15	ZONA D Cassone da 25 mc
200307	Rifiuti ingombranti	300	50	D13 -D15	ZONA D Cassone da 25 mc



729

SEZIONE 2 - PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

E' fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto:

- 1) la capacità massima di deposito presso il sito è fissata in:

rifiuti speciali non pericolosi	175 t
--	--------------

- 2) deve essere distinto il settore per il conferimento da quello del trattamento (messa in riserva, e deposito preliminare....);
- 3) parimenti deve essere tenuto distinto e facilmente riconoscibile il settore destinato alle tipologie di rifiuto di cui al presente provvedimento rispetto a quello oggetto di iscrizione al Registro provinciale ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., anche per i rifiuti oggetto di entrambi gli ambiti gestionali;
- 4) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
- 5) tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
- 6) le aree di deposito devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), il regime autorizzativo (procedura ordinaria/ semplificata) dei rifiuti stoccati;
- 7) i rifiuti di cui al codice CER 200201, identificati come *rifiuti biodegradabili limitatamente a sfalci e ramaglie, mercati* devono essere stoccati in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura e avviati agli impianti di recupero entro massimo 72 h dal ricevimento degli stessi;
- 8) i rifiuti derivanti dalle operazioni condotte presso il sito, destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m) del D.Lvo 152/06;
- 9) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 10) per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di nylon, ecc);
- 11) all'interno dell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti;
- 12) è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

in caso di sversamenti accidentali, ovvero in caso di necessità di interventi di bonifica, il materiale risultante dalle suddette operazioni dovrà essere classificato e smaltito secondo la normativa tecnica vigente, riportando il fatto sul registro di carico e scarico;

devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico;

devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;

Le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere inviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato e per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; in efficienza i bacini di contenimento e relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone di stoccaggio nonché del serbatoio per la messa in riserva dei rifiuti destinati al trattamento elettrolisi; tutti i soggetti destinatari devono essere in possesso di autorizzazione;

l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al M 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.



SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R. almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;

2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R.. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;

3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante lettera A.R., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto;


4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;

5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.




22

SEZIONE 4 - PLANIMETRIA



PLANIMETRIA AREE DI DEPOSITO RIFIUTI
scala 1:100



ONE AREE DI DEPOSITO RIFIUTI
scala 1:200

La presente copia, composta di n. 11
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 26/03/2012



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Vincenza Ferretti